

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/01

Il presente documento è stato elaborato da:

Mara Bernardini, Guido Besutti, Davide Ferrari, Rinaldo Gherzi, Adriana Giannini,
Arcangelo Migliore, Monica Paltrinieri, Ivan Paredes, Paola Prampolini, Renato Di Rico,
Luisa Bastai, Valter Bulgarelli, Carla Falcipieri, Tiziana Festa, Lorenza Gandolfi,
Anna Goldoni, Letizia Poletti, Elisabetta Rocchi.

Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL Modena

Modena, gennaio 2004

TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/01

Il Parlamento Italiano ha approvato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Questo documento presenta le linee guida prodotte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda USL di Modena per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 relativamente agli aspetti di tutela della lavoratrice madre.

Il documento illustra il quadro normativo, descrive i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro, riporta le indicazioni degli SPSAL per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri nei principali comparti produttivi della Provincia di Modena e illustra le procedure applicative per l'allontanamento da lavoro a rischio.

INDICE

• Tutela della maternita' in ambiente di lavoro: quadro legislativo di riferimento	pag. 4
• Analisi dei principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino	” 8
• Profili di rischio e provvedimenti per alcuni dei principali settori/comparti	” 14
• Procedure	” 31
• Allegati:	
- modulistica	pag.37
- testo del D.Lgs.151/01.....	” 44
- indirizzi utili	” 77

TUTELA DELLA MATERNITA' IN AMBIENTE DI LAVORO: QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le principali norme di difesa della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, sono le seguenti:

- **art. 32 della Costituzione italiana:** “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività...”
- **art. 41 della Costituzione italiana:** “L’iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...”
- **art. 2087 del Codice Civile:** “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
- **DPR 547 del 27/04/1955** “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
- **DPR 303 del 19/03/1956** “Norme generali per l’igiene del lavoro”
- **D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626**, “attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono riportate nell'articolo 3 di questo decreto. Si elencano di seguito:

- a) valutazione dei rischi
- b) eliminazione dei rischi e, ove non possibile, riduzione al minimo
- c) riduzione dei rischi alla fonte
- d) programmazione della prevenzione
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno
- f) rispetto dei principi ergonomici
- g) priorità delle misure di protezione collettiva
- h) limitazione dei lavoratori esposti
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
- l) controllo sanitario per i rischi specifici
- m) allontanamento del lavoratore dal rischio per motivi sanitari
- n) misure igieniche
- o) misure di protezione collettiva e individuale
- p) misure di emergenza
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- r) regolare manutenzione di impianti, attrezzature
- s) informazione, formazione, consultazione dei lavoratori o dei loro RLS
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Importanza fondamentale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori assume il processo di valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro, richiamato all’art. 4 del D.Lgs 626/94.

La valutazione dei rischi, comporta:

- a) l’individuazione di tutti i possibili pericoli come fonte di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio e la valutazione dell’entità dell’esposizione,
- b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da attuare

c) la programmazione delle misure: i tempi e i metodi scelti per la loro realizzazione devono essere congrui con la valutazione di gravità del rischio.

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso degli anni.

Si elencano di seguito le principali norme:

- **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204** “Tutela delle lavoratrici madri” in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.
- **DPR 1026 del 25/11/76** “Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri” nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.
- **Legge 9 dicembre 1977 n. 903** “Parità fra uomini e donne in materia di lavoro”, nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.
- **D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 645** “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.

Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs 626/94 in materia di tutela della maternità.

Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 626/94, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 626/94.

Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o l'orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.

Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del Lavoro può disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice.

Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di prevenzione adottate, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94.

Nei confronti delle lavoratrici autonome o parasubordinate (es. collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni professionali) il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art.7 D. Lgs. 626/94, a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici per le lavoratrici gravide, puerpere e in allattamento presenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

- **Legge 8 marzo 2000 n. 53** “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, ad integrazione della L.1204/71, relativamente ad alcuni aspetti quali i congedi parentali, la flessibilità dell'astensione obbligatoria, i periodi di riposo e il parto prematuro. Questa legge delegava il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di conferire organicità e sistematicità al corpo normativo.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”**, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati.

Si riporta in appendice il testo completo della norma.

In sintesi, **i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi** teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

- **E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri**, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- **E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno**, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).
- **Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro** (art. 11 D.Lgs 151/01)
- I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.

Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del medico competente, dove presente, in quanto potrà fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative.

La recente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l’impostazione giuridica precedente, che faceva carico solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione o l’astensione anticipata, rivolgendosi direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL), che, valutata la mansione, richiedevano e richiedono tuttora, al Datore di lavoro lo spostamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.

Oggi è affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 e 12 D. Lgs 151/01).

Per facilitare questo compito di valutazione dei rischi e di adozione dei conseguenti provvedimenti di tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o in allattamento, nascono queste linee guida. Si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il periodo di allattamento in rapporto ai loro effetti e i profili di rischio nei principali comparti e settori.

In molti settori lavorativi, è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza, mentre in altri non è automatico ma è necessario ricorrere a valutazioni per analogia di rischio.

La normativa, su alcuni rischi in particolare, ad esempio rischio infettivo, rischio microclimatico, rischio ergonomico, lascia margini di interpretazione.

Queste linee guida riportano anche gli orientamenti valutativi dei Servizi della provincia di Modena nei confronti di mansioni e fattori di rischio per i quali il riferimento legislativo non è così chiaro e dirimente. Gli orientamenti proposti sono in questo caso frutto di un confronto tra i Servizi mirato a definire criteri di applicazione della legge uniformi a livello provinciale.

Le linee guida sono state inoltre sottoposte all'attenzione delle Associazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della Provincia per acquisire osservazioni ed integrazioni e per favorire una informazione corretta.

La piena e diffusa applicazione del dettato normativo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza della lavoratrice madri, dovrebbe infine tradursi in uno snellimento delle procedure, attualmente in atto, per usufruire delle misure di protezione previste.

Infatti, ecco riportato in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro:

- in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento (a tal fine è possibile utilizzare gli schemi proposti nelle pagine successive)
- provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex art.4 D.Lgs.626/94 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
- nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
- quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
- nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
 - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio
ovvero qualora ciò non sia possibile
 - procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

Gli aspetti procedurali qui accennati vengono descritti più dettagliatamente, anche in riferimento alle lavoratrici in periodo di puerperio e allattamento, in una sezione apposita delle Linee guida.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: **“Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative”**.

ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio *l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).*

L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli *anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.*

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01).

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ASPETTI ERGONOMICI		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO NOTTURNO	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.	D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA
AGENTI FISICI		
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEP) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 90 dBA LEP)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato)	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
AGENTI BIOLOGICI		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).	D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
AGENTI CHIMICI		
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

FUMO PASSIVO

Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici. L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo.

Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo.

Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte **si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo**, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori).

Si segnala inoltre che l'art. 9 DPR 303/56, come modificato dall'art.33 D.Lgs. 626/94, stabilisce che “nei luoghi di lavoro è necessario far sì che ... i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione” e che “qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”: una recente sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 399 del 11/12/1996) ha precisato che questi principi di prevenzione devono essere applicati anche nei confronti del fumo passivo.

PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI

Nelle tabelle seguenti sono riportati, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, i profili di rischio per alcuni dei comparti lavorativi maggiormente rappresentati nella provincia di Modena.

Per ogni comparto o lavorazione sono riportate le principali mansioni e per ognuna di esse i fattori di rischio per la gravidanza e la lattazione e i conseguenti provvedimenti di tutela delle lavoratrici madri, suggeriti sulla base degli orientamenti valutativi dei Servizi PSAL della Provincia di Modena.

Si tratta di orientamenti che tengono conto delle condizioni di lavoro **generalmente** presenti nelle lavorazioni esaminate. Resta inteso che **il datore di lavoro** nel fare riferimento a questi orientamenti **dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della propria attività lavorativa** e che in condizioni particolari anche l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

COMPARTI/LAVORAZIONI PRESI IN ESAME:

1. CERAMICA
2. TERZO FUOCO
3. PRODUZIONE SCHERMI SERIGRAFICI
4. METALMECCANICA
5. FONDERIE
6. GALVANICA
7. MATERIE PLASTICHE
8. VETRORESINA
9. BIOMEDICALE
10. LEGNO
11. AGRICOLTURA
12. FLORICOLTURA
13. CANTINE
14. INDUSTRIA CASEARIA
15. LAVORAZIONE CARNI
16. MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLI
17. TESSILE
18. CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO
19. LAVAGGIO AD ACQUA/A SECCO - STIRERIA
20. SANITA'
21. CASE PROTETTE - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
22. SCUOLA
23. IMPRESE DI PULIZIA
24. TRASPORTI
25. NETTEZZA URBANA
26. PARRUCCHIERE
27. ESTETISTE
28. INDUSTRIE GRAFICHE
29. RISTORAZIONE
30. SUPERMERCATI
31. VIGILANZA

PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI NEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
1.CERAMICA	Pressatura	Polveri Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Decoro/Smaltatura Preparazione smalti	Piombo Altri agenti chimici (Co,Cd...) Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Laboratorio	Stazione eretta prolungata Piombo Altri agenti chimici	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Scelta	Stazione eretta e posture Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Magazzino	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Vibrazioni, da uso di carrello	in gravidanza in gravidanza in gravidanza
	Campioni	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Colle	in gravidanza in gravidanza valutare la composizione
	Taglio e Levigatura	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
2. TERZO FUOCO	Decoro Serigrafia Laboratorio	Piombo Solventi Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
	Scelta Cottura	Rischio chimico indebito Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
3. PRODUZIONE SCHERMI SERIGRAFICI	Tensionatura e Incollaggio	Stazione eretta prolungata Colle Solventi	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Gelatinatura	Stazione eretta prolungata Gelatine (resine, solventi) Fotosensibilizzanti	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
4.METALMECCANICA	Macchine Utensili	Oli minerali Stazione eretta prolungata Rumore Eventuale movimentazione carichi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
	Saldatura	Fumi di saldatura Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Microsaldatura	Eventuale esposizione a fumi contenenti piombo e stagno e/o flussanti	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
	Assemblaggio	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore Vibrazioni mano-braccio da utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Verniciatura	Solventi Vernici Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
5. FONDERIE IN TERRA	Preparazione Terre e Formatura	Silice Rumore Polveri Vibrazioni Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
	Fusione - Colata	Rumore Calore (R. Infrarossi) Fumi e Vapori Stazione eretta prolungata	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Distaffatura	Polveri Rumore Gas e Vapori Silice Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Sabbiatura	Rumore Polveri Silice Stazione eretta prolungata	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Finitura (Sbavatura, Smaterozzatura)	Rumore Polveri Silice Stazione eretta prolungata Vibrazioni mano-braccio da utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Formatura Anime	Silice Fenoli-formaldeide-resine Rumore Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
	Modelleria	Polveri di legno e metalliche Solventi Rumore Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
FONDERIE IN CONCHIGLIA	Preparazione conchiglie	Vernici Solventi Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Fusione - Colata	Calore (IR) Ossido di carbonio Fumi Rumore Stazione eretta prolungata	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
	Molatura - Sabbiatura - Finitura	Polveri metalliche Silice Rumore Stazione eretta prolungata Vibrazioni mano-braccio da utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Preparazione Anime	Polveri Resine fenoliche Formaldeide Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
PRESSOFUSIONE	Fusione - Colata	Calore Fumi metallici Ossido di carbonio Rumore Stazione eretta prolungata	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
	Finitura	Rumore Polveri metalliche Stazione eretta prolungata Vibrazioni mano-braccio da utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
6. GALVANICA	Pulitura - Sgrassaggio Bagni galvanici	Solventi Acidi Alcali Stazione eretta prolungata Stazione eretta prolungata Vapori e gas tossici (cromo, nichel, zinco..)	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
7. MATERIE PLASTICHE	Stampaggio - Estrusione	Solventi Resine Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
8. VETRORESINA	Gel colatura, Taglio, Spruzzo, Stratificazione, Formatura, Levigatura	Stirene Fibre artificiali Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
9. BIOMEDICALE	Magazzino Granulazione – Estrusione - Stampaggio Lavaggio e Pulizia pezzi con Solventi e Detergenti Tampografia Assemblaggio fisico (es. saldatura a radiofrequenza, ultrasuoni) Assemblaggio meccanico Assemblaggio Chimico	Movimentazione carichi Vibrazioni da carrello Stazione eretta prolungata Eventuale rischio chimico Agenti chimici aerodispersi Rumore Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Vapori CFC e Solventi Solventi organici Campi elettromagnetici Stazione eretta prolungata Rumore Posture fisse Eventuale rischio chimico indiretto Cicloesanone e altri solventi	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso) in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) valutare caso per caso in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso) in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
BIOMEDICALE	Confezionamento	Movimentazione carichi Posture incongrue Stazione eretta prolungata Eventuale rischio chimico indiretto	In gravidanza In gravidanza In gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)
	Sterilizzazione e stoccaggio	Ossido di Etilene	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
10. LEGNO	Lavorazione legno con uso di macchine utensili	Polveri di legno Rumore Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza
	Incollaggio a caldo - Produzione compensati e Agglomerati - Impiallacciatura	Colle e stucchi Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
	Levigatura - Carteggiatura	Polveri Rumore Stazione eretta prolungata Vibrazioni mano-braccio da utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
	Verniciatura, Lucidatura	Solventi Vernici Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza
	Magazzino	Movimentazione carichi Vibrazioni da carrello Stazione eretta prolungata	in gravidanza in gravidanza in gravidanza
11. AGRICOLTURA	Preparazione terreno Preparazione miscele di prodotti fitosanitari	Prodotti fitosanitari-concimi Movimentazione carichi Vibrazioni da mac. agricole	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
	Addette macchine agricole	Stazione eretta prolungata Rumore Vibrazioni	in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
	Allevamento animali	Stazione eretta prolungata Zoonosi	in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
12.FLORICOLTURA E ORTICOLTURA IN SERRA	Predisposizione terreno Allestimento bancali Semina e messa a dimora delle piantine Raccolta	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Posture incongrue Microclima sfavorevole Vibrazioni da mezzi di trasporto	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza
	Concimazione Irrorazione con prodotti fitosanitari Coloritura	Prodotti fitosanitari-Concimi Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Posture incongrue Microclima sfavorevole Coloranti e solventi	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
13. CANTINE	Diraspatura Pigiatura	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Eventuale rumore	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Fermentazione	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rischio chimico da gas di fermentazione e additivi	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Imbottigliamento	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Rumore	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Magazzino	Vibrazioni da mezzi di trasporto Movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza
	Laboratorio	Eventuale rischio chimico	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
14. INDUSTRIA CASEARIA	Trattamento latte Maturazione	Microclima sfavorevole Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza in gravidanza
	Lavorazione, confezionamento, stoccaggio formaggio	Microclima sfavorevole Rumore Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza
15. LAVORAZIONE CARNI	Stazionamento animali	Rumore Stazione eretta prolungata Rischio biologico	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Macellazione Eviscerazione Sezionamento Lavorazioni visceri o tripperia	Rumore Stazione eretta prolungata Rischio biologico Movimentazione carichi Basse temperature (lavoro in cella frigo)	in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Lavorazioni successive (prosciuttificio, salumificio ecc)	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Basse temperature (lavoro in celle frigo)	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Confezionamento	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Basse temperature (lavoro in celle frigo)	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
16. MAGAZZINI ORTOFRUTTICOLI	Cernita frutta e verdura Calibratura	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Eventuale rumore da calibratrice	in gravidanza in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Maturazione artificiale della frutta o degli ortaggi	Rischio chimico da prodotti fitosanitari	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Magazzino	Vibrazioni da carrello Movimentazione carichi Basse temperature (lavoro in celle frigo)	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
17. TESSILE	Tessitura, Roccatura	Movimentazione carichi Stazione eretta prolungata Rumore	In gravidanza In gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90)
	Tintura	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Bagni o colori di sostanze tossiche Prodotti Ausiliari (Antitarme, Imbibenti, Carriers..) Prodotti Antipiega Smacchiatori	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Stampaggio (Serigrafia, Stamperia)	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Pigmenti metallici (Pb, Cr, Sb, Mn, Cd) Solventi Ammine alifatiche Resine Coloranti	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
18. CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO	Confezione	Uso frequente o con sforzo del pedale (valutare macchine da cucire) Movimentazione carichi Postura incongrua Collante - Resine Smacchiatori	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
19. LAVAGGIO AD ACQUA A SECCO STIRERIA	Lavaggio Stiro	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Solventi (Percloroetilene) Stazione eretta prolungata Calore all'addome (IR) Eventuale movimentazione carichi Smacchiatori	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza in gravidanza Valutare il rischio chimico caso per caso

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
20. SANITA'	Laboratorio Analisi Laboratorio R.I.A.	Solventi Rischio biologico Radiazioni ionizzanti	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Sale Autoptiche	Formaldeide Gluteraldeide Rischio biologico Stazione eretta-posture incongrue	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Dialisi	Rischio biologico Stazione eretta-posture incongrue	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Reparti chirurgici, Malattie infettive, Reparti di Medicina (Medicina interna, Pediatria, Cardiologia, Geriatria...)	Stazione eretta prolungata Movimentazione di pazienti Rischio biologico	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Sale operatorie	Stazione eretta-posture incongrue Gas anestetici Radiazioni ionizzanti Rischio biologico	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Pronto Soccorso Rianimazione	Rischio biologico Stazione eretta prolungata Movimentazione pazienti	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza
	Radiodiagnostica Radioterapia Medicina Nucleare	Radiazioni ionizzanti Movimentazione di pazienti	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza
	Ambulatorio di Endoscopia	Rischio biologico Gluteraldeide	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Reparto di Psichiatria, Servizio di Salute Mentale	Contatto con pazienti psichiatrici	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Servizio Rieducazione Tossico-Dipendente (SER.T), Comunità di recupero	Rischio biologico Assistenza ad eventuali soggetti con disturbi di personalità	in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
SANITA'	Servizi Sanitari di Base (Centro prelievi, Medicina specialistica, ecc.)	Stazione eretta prolungata Eventuale movimentazione pazienti Rischio biologico Eventuale uso di disinfettanti, sterilizzanti	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Servizio Medicina Riabilitativa	Stazione eretta prolungata Movimentazione di pazienti Radiazioni non ionizzanti (es. Radarterapia, Marconiterapia, Laserterapia..) Eventuale rischio biologico	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto (valutare caso per caso)
	Studio Dentistico/Assistente alla poltrona	Stazione eretta -postura incongrua Rischio biologico Possibili Radiazioni ionizzanti Rischio chimico	in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
21.CASE PROTETTE	Assistenza di base (ADB), Infermiera, O.T.A.A. , OSA, OSS (Operatori socio-sanitari)	Stazione eretta prolungata Movimentazione di anziani non autosufficienti Assistenza ad anziani affetti da patologie psichiatriche Rischio biologico	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
22. SCUOLA	Educatrici di Asilo Nido	Sollevamento di bambini Stazione eretta prolungata Rischio biologico da stretto contatto e igiene personale dei bambini piccoli	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
	Insegnanti di Scuola Materna	Sollevamento di bambini Stazione eretta prolungata	in gravidanza in gravidanza
	Insegnanti di Appoggio scolastico	Appoggio scolastico ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio (fatica fisica, se sollevati o aiutati negli spostamenti) o con gravi disturbi comportamentali	in gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto
	Collaboratrice scolastica	Operazioni di Pulizia (eventuale movimentazione pesi, prodotti di pulizia pericolosi per la salute)	Valutare caso per caso i rischi specifici
23. IMPRESE DI PULIZIA	Addetta alle pulizie in ambienti civili e/o industriali (limitatamente agli spogliatoi, ai servizi igienici, agli uffici)	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Eventuale uso di scale Prodotti di pulizia pericolosi per la salute	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)
	Addetta alle pulizie di reparti industriali	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Eventuale uso di scale Rischi dei reparti Prodotti di pulizia pericolosi per la salute	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso) in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)
	Addetta alle pulizie in ambiente ospedaliero	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Eventuale uso di scale Prodotti di pulizia pericolosi per la salute Rischio biologico	in gravidanza in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso) in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
24. TRASPORTI	Autisti	Vibrazioni Posture incongrue Eventuale movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza in gravidanza
25. NETTEZZA URBANA	Autisti	Vibrazioni Posture incongrue	in gravidanza in gravidanza
	Netturbino	Stazione eretta prolungata Rumore, Movimentazione carichi, Gas di scarico Rischio biologico per eventuali ferite da taglio/punta	in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
	Laboratorio analisi Espurgo Depurazioni acque	Rischio biologico Rischio chimico	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
26. PARRUCCHIERE	Parrucchiere	Stazione eretta prolungata Rischio chimico da uso di tinture, lacche, liquidi per permanente ecc	in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
27. ESTETISTE	Estetiste	Stazione eretta prolungata Posture incongrue Rischio biologico (es. pedicure)	in gravidanza in gravidanza in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
28. INDUSTRIE GRAFICHE	Fotoincisione	Idrochinoni Dietilenglicoli Ammoniaca, ecc Postura incongrua	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza
	Incollaggio pellicole	Solventi aromatici Solventi alifatici clorurati	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
	Stampa e pulitura macchine	Solventi organici Resine Pigmenti Movimentazione carichi Rumore Stazione eretta prolungata	in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto in gravidanza in gravidanza (Lep> 80) e fino a 7 mesi dopo il parto (Lep> 90) in gravidanza
29. RISTORAZIONE	Addetta alla mensa Cuoca	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza
	Cameriere Barista	Stazione eretta prolungata Eventuale movimentazione carichi	in gravidanza in gravidanza

SETTORE/COMPARTO	REPARTO/MANSIONE	PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
30. SUPERMERCATI	Addetta alla cassa	Eventuale stazione eretta Eventuale movimentazione carichi Postura fissa Eventuali NIR da barriere antitaccheggio	In gravidanza In gravidanza Allontanamento negli ultimi tre mesi di gravidanza In gravidanza
	Allestimento corsie/banchi	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi	In gravidanza In gravidanza
	Banconista Gastronomia Macelleria- lavorazioni carni Pescheria	Stazione eretta prolungata Movimentazione carichi Uso di attrezzi taglienti	In gravidanza In gravidanza In gravidanza
	Magazzino Celle frigo	Movimentazione carichi Vibrazioni da uso di carrelli Stazione eretta prolungata Basse temperature per lavoro in celle frigo	In gravidanza In gravidanza In gravidanza In gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
31. VIGILANZA	Controllo accessi Vigilanza diretta o tramite circuiti Antitaccheggio Vigilanza chiusura serale	Stazione eretta prolungata Rischio di aggressioni e reazioni violente	In gravidanza In gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto (valutare caso per caso)

PROCEDURE

Di seguito vengono illustrate le procedure per l'applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre da lavoro a rischio, concordate tra Azienda USL, Direzione Provinciale del Lavoro e INPS.

Sono possibili due percorsi.

PERCORSO 1:

la ditta, avendo avuto comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza, in presenza di rischi per la salute della donna o del bambino, quando non risulti possibile modificare le condizioni di lavoro per eliminare i rischi suddetti, provvede allo spostamento di mansione o, se non sono disponibili mansioni adeguate, all'invio della lavoratrice al SPSAL competente per territorio per l'attivazione della pratica di interdizione dal lavoro (questo è il percorso previsto dall'applicazione del D. Lgs. 151/01, riportato nello schema a pag. 33).

PERCORSO 2:

la lavoratrice si presenta direttamente al SPSAL competente per territorio, presentando un certificato di gravidanza e chiedendo l'allontanamento da lavoro a rischio; in questo caso è il SPSAL a richiedere alla ditta l'allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio (questo è il percorso tradizionale, riportato nello schema a pag. 34, che dovrà essere progressivamente sostituito da quello illustrato dal percorso 1).

○ **Lavoratrici in gravidanza**

- Il datore di lavoro (DDL), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento, anche utilizzando gli schemi proposti nelle pagine precedenti. Il DDL provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex art.4 D.Lgs.626/94 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni a rischio. Nel caso non emergano mansioni a rischio, la procedura si conclude.
- Nel caso che in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
- Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle **a rischio per la gravidanza**, anche richiedendo eventualmente il parere del MC. Nel caso che la mansione svolta risulti a rischio il datore di lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile individua eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida e ne verifica le compatibilità chiedendo eventualmente il parere al MC.
- Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione e comunicandolo al SPSAL, per le valutazioni di competenza, mediante trasmissione del modulo in Allegato 2 debitamente compilato.
- Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la lavoratrice stessa al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda USL territorialmente competente, consegnandole il modulo in Allegato 2 debitamente compilato che la lavoratrice deve a sua volta presentare al SPSAL.

- Il SPSAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per il rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal Lavoro, che decorrerà dalla data in cui la ditta ha dichiarato al SPSAL l'impossibilità di cambio mansione tramite il modulo in Allegato 2.
- Qualora la lavoratrice si rivolga direttamente al SPSAL l'interdizione decorrerà dal giorno in cui il SPSAL stesso avrà richiesto alla ditta l'allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio.

○ **Lavoratrice in periodo di allattamento**

- Il DDL comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto.
- Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell'avvenuta nascita del figlio il DDL, questi verifica se la mansione svolta rientra tra quelle **a rischio per l'allattamento**, anche richiedendo eventualmente il giudizio del MC. Nel caso che la lavorazione svolta risulti a rischio il DDL modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile verifica la disponibilità di eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice in allattamento e ne verifica la compatibilità chiedendo eventualmente il parere al MC.
- Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il cambio mansione e comunicandolo al SPSAL, per le valutazioni di competenza, mediante trasmissione del modulo in Allegato 2 debitamente compilato.
- Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la lavoratrice al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL territorialmente competente consegnandole il modulo in Allegato 2 debitamente compilato che la lavoratrice deve a sua volta presentare al SPSAL.
- Il SPSAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla DPL per il rilascio del provvedimento di interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è opportuna una valutazione del MC che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela.

SCHEMA PROCEDURALE DEL PERCORSO 1

**COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE AL DATORE DI LAVORO
(DDL) DELLO STATO DI GRAVIDANZA O DELLA NASCITA DEL FIGLIO**



**IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E/O AL PARERE DEL MEDICO COMPETENTE
LA MANSIONE E' A RISCHIO?**

↙
SI

↘
NO la lavoratrice
continua a svolgere
la propria mansione



**DDL MODIFICA
O CAMBIA LA MANSIONE**



**DDL COMUNICA A SPSAL
IL CAMBIO MANSIONE**



**VALUTAZIONE DELLA
NUOVA MANSIONE
DA PARTE DELLO SPSAL**



MANSIONE IDONEA



**COMUNICAZIONE
A DITTA, LAVORATRICE
E DIREZIONE
PROVINCIALE DEL
LAVORO (DPL)**

**DDL NON PUO' MODIFICARE
O CAMBIARE LA MANSIONE**



**DDL INVITA LA LAVORATRICE
A PRESENTARSI AL SPSAL
PER LA DOMANDA DI
ANTICIPAZIONE/PROLUNGAMENTO
MATERNITA', munita della dichiarazione del
DDL sull'impossibilità di cambio mansione e del
certificato di gravidanza
(in caso di prolungamento della maternità
la lavoratrice autocertificherà la nascita del figlio)**



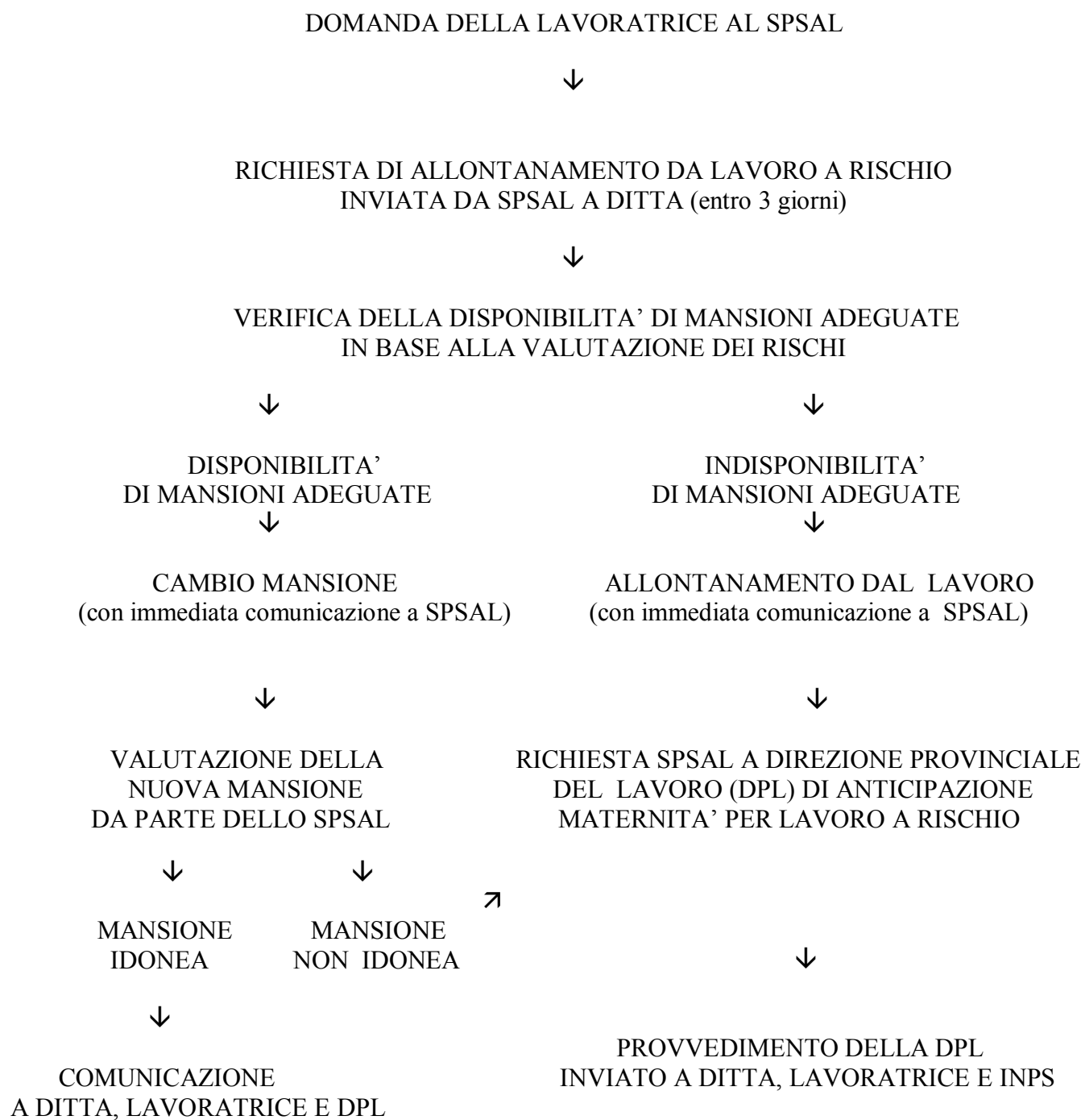
**RICHIESTA SPSAL A DPL DI
ANTICIPAZIONE/ PROLUNGAMENTO
MATERNITA' PER LAVORO A RISCHIO**



**PROVVEDIMENTO DELLA DPL,
INVIATO A DITTA,
LAVORATRICE E INPS**

Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro decorrerà dalla data in cui la Ditta ha dichiarato l'impossibilità di spostamento a mansioni adeguate.

SCHEMA PROCEDURALE DEL PERCORSO 2



Il provvedimento di interdizione dal lavoro decorrerà dalla data in cui il SPSAL trasmette alla ditta la richiesta di allontanare la lavoratrice dal lavoro a rischio.

MATERNITA' ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, ha diritto all'anticipo dell'astensione obbligatoria dal lavoro per **gravidanza a rischio**.

Di seguito si riporta la procedura da seguire per la concessione della maternità anticipata per gravidanza a rischio.

LA LAVORATRICE PRESENTA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (DPL)
della provincia di residenza IL CERTIFICATO MEDICO DEL GINECOLOGO CHE RICHIEDE
L'ASTENSIONE ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO (complicanze della gestazione)



LA DPL RILASCIATA ALLA LAVORATRICE UNA RICEVUTA ATTESTANTE LA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IL PERIODO DI INTERDIZIONE RICHiesto



se il CERTIFICATO è stato RILASCIATO
DA GINECOLOGO PRIVATO



se il CERTIFICATO è stato RILASCIATO
DA GINECOLOGO PUBBLICO



VISITA DI CONTROLLO
PRESSO IL GINECOLOGO
DEL CONSULTORIO USL



RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DA PARTE DELLA DPL,
CON INDICAZIONE DEL PERIODO DI INTERDIZIONE CONCESSO
(LA DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO E' DALLA DATA
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

N.B. LA LAVORATRICE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
ALLA DPL PUO' ASTENERSI DAL LAVORO

FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'

- Le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi faticosi o insalubri ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs 151/01 possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità, cioè **possono astenersi dal lavoro partendo dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto**, a condizione che il Medico specialista Ginecologo dell'AUSL o dell'Azienda Ospedaliera e il Medico Competente della ditta (ove previsto), attestino che tale opzione non arrechi danni alla salute della gestante e del nascituro.
Se in azienda non è previsto il Medico Competente occorre una dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti che la mansione della lavoratrice non è a rischio.
- Per usufruire della flessibilità la lavoratrice deve farne specifica richiesta **al Datore di Lavoro e all'INPS** (per il Settore Pubblico solo al Datore di Lavoro), compilando il modulo per la domanda di astensione obbligatoria (riportato a pag. 40) che contiene un riquadro specifico per la richiesta di flessibilità, e allegando le certificazioni richieste:
 1. certificato del medico specialista ginecologo dell'AUSL o dell'Azienda Ospedaliera che attesti che le condizioni di salute consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'ottavo mese di gravidanza;
 2. certificato del medico competente della ditta (o se questi non è previsto dichiarazione del datore di lavoro) che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta.

La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve essere presentata entro la fine del settimo mese di gravidanza.

NOTE

In caso di **interruzione della gravidanza** di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la DPL, che provvederà a comunicare a lavoratrice, azienda e INPS l'interruzione del provvedimento di interdizione dal lavoro.